



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5380 del 2023, proposto da

-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessio Giaquinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) del decreto del Capo della Polizia del 16 febbraio 2022, con cui è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 140 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, nella parte in cui all'art. 3, punto 1, lett. D, è stato fissato il limite di età di 30 anni quale requisito di partecipazione al concorso.

b) del decreto del Ministero dell'Interno, 13 luglio 2018, n. 103, nella parte in cui, all'articolo 3, comma 1, prevede il limite massimo di età di anni trenta per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato;

c) ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi espressamente incluso, anche sconosciuto ai ricorrenti, lesivo degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi dei

medesimi;

anche previa rimessione alla Corte Costituzionale

della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, del d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, rubricato “Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78”, laddove prevede un'età per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di commissario “non superiore a trenta anni”, per contrasto con gli artt. 3, 97 e 117, co. 1, della Costituzione, in relazione all'art. 14 CEDU e alla direttiva 2000/78/CE;

ovvero sollevando alla C.G.U.E.

la questione pregiudiziale, rilevante per gli odierni ricorrenti, se la direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, l'art. 3 del TUE, l'art. 10 TFUE e l'art. 21 della Carte dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea vadano interpretati nel senso di ostare alla normativa nazionale contenuta nel predetto art. 3, del d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334 e nelle fonti di rango secondario adottate dal Ministero dell'interno, le quali prevedono il limite di età di trenta anni per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2023 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la Sezione, in fattispecie analoga, ha emesso sentenza breve di inammissibilità del gravame perché notificato successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso (Tar Lazio, I quater, 24 aprile 2023, n. 7082);

Rilevato che il Consiglio di Stato chiamato a pronunciarsi, in sede cautelare, sull'appello avverso la suddetta sentenza, con decreto monocratico n. -OMISSIS-, ha ammesso i ricorrenti alle prove concorsuali ravvisando “i presupposti della estrema gravità ed

urgenza di cui all'art. 56 c.p.a., giacché la mancata ammissione del ricorrente alla prova preselettiva del concorso *de quo*, fissata per i giorni 10, 11 e 12 maggio 2023, renderebbe di fatto priva di qualsiasi effetto utile già nella sede cautelare collegiale la deliberazione della sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*;"

Ritenuto, pertanto, sulla scorta della medesima motivazione, di ammettere, nelle more della decisione del merito del ricorso, gli odierni ricorrenti alle prove del concorso *de quo*;

Ravvisati giustificati motivi per compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

Accoglie la domanda cautelare e per l'effetto:

- a) ammette con riserva i ricorrenti alle prove del concorso per cui è causa;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 19 novembre 2024.

Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Francesca Romano, Consigliere, Estensore

Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario

L'ESTENSORE
Francesca Romano

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.